

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 950**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI,  
VANO e RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2006**

---

Istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà  
personale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire in maniera più efficace il rispetto e la salvaguardia dei diritti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, colmando un vuoto normativo ed un'assenza di tutela già stigmatizzata dagli organismi internazionali per la protezione dei diritti umani, ed in particolare dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti - istituito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7 - e dal Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, istituito dall'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, di cui alla legge 3 novembre 1988, n. 498. Come noto, infatti, la raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 12 febbraio 1987, ha in primo luogo osservato come «la detenzione, comportando la privazione della libertà, è una punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo che come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina». Sulla base di queste considerazioni, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha quindi sottolineato con forza l'esigenza che ciascuno Stato membro provveda all'istituzione di organi interni di controllo delle condizioni e delle modalità di detenzione, al fine di garantire un'efficace tutela della salvaguardia dei diritti e della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. I frequenti reclami di detenuti ed internati nei nostri istituti penitenziari, avverso atti

dell'amministrazione lesivi dei loro diritti, le innumerevoli proteste dei soggetti ivi reclusi, ma anche quelle dei funzionari dell'amministrazione e della polizia penitenziarie, che lamentano le condizioni di tensione e disagio caratterizzanti gli istituti di pena, costituiscono un dato estremamente rappresentativo della realtà del carcere, oggi, in Italia. È la realtà di un luogo in cui ci si uccide diciotto volte di più di quanto succeda fuori, e prima ancora di essere condannati, quando cioè si gode della presunzione di innocenza. È questo un dato fortemente significativo delle condizioni di estremo disagio ed intollerabile frustrazione in cui versano condannati ed imputati in attesa di giudizio. È un dato di cui non si può non tenere conto, al fine di valutare l'opportunità di procedere ad una strutturale ed incisiva riforma del sistema penitenziario, quale parte di una più ampia modifica del sistema penale nel suo complesso. Ma la modifica che nel momento attuale si presenta più urgente ed improrogabile, anche per adeguare l'ordinamento italiano agli auspici formulati dagli organismi internazionali, concerne il sistema di garanzia dei diritti e della dignità dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Tale esigenza di garanzia è in primo luogo funzionale all'attuazione della finalità rieducativa attribuita alla pena dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. È infatti evidente che l'esecuzione della pena detentiva in condizioni suscettibili di ledere i diritti e la dignità del condannato non potrebbe esplicare alcuna funzione risocializzante, impedendo al detenuto di portare avanti in maniera spontanea e consapevole il processo rieducativo, a sua volta funzionale a finalità di prevenzione generale e speciale, nella mi-

sura in cui l'avvenuta risocializzazione del condannato ne ostacola l'attitudine alla reciprocità. La previsione di un sistema di garanzie efficaci per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei detenuti rappresenta quindi una modalità ineludibile di attuazione del principio rieducativo della pena, di cui si avvantaggerebbe la collettività nel suo complesso, oltre al singolo condannato. È significativo ricordare che in una importante sentenza del 1974, la Corte suprema degli Stati Uniti ha sottolineato l'esigenza di abbattere la «cortina di ferro» tra le carceri e le garanzie sancite dalla Carta costituzionale. Principio di assoluto rilievo, che è stato ripreso e puntualizzato in più occasioni dal nostro Giudice delle leggi, il quale, a partire dalla sentenza n.114 del 25 luglio 1979, si è espressa nel senso che «la restrizione della libertà personale (...) non comporta affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione». Per poi aggiungere, più di recente (sentenza n.26 dell' 8-11 febbraio 1999), che, nel concreto operare dell'ordinamento, la duplice statuizione contenuta nell'articolo 27 comma terzo della Costituzione, si traduce «non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti». È infatti chiaro che la pena, in quanto orientata alla rieducazione del condannato, non può essere eseguita in maniera tale da sancire un'illimitata supremazia dell'interlocutore di per sé in posizione di forza, riproponendo così una singolare e paradossale simmetria con i ruoli dell'autore e della vittima del reato.

In secondo luogo, tale sistema di garanzia per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale dovrebbe estendersi anche ad internati ed imputati in attesa di giudizio, parimenti esposti al rischio di atti dell'amministrazione lesivi dei loro diritti. Ma se il carcere — in quanto istituzione «to-

tale», la cui caratteristica strutturale risiede nella separatezza dalla collettività e dalla realtà sociale — è il luogo in cui più di frequente si verifica la violazione dei diritti delle persone che vi sono reclusi, non è certamente l'unico. La cronaca ha infatti dimostrato come ad analoghi rischi di violazione dei propri diritti siano esposti anche i soggetti trattenuti nelle camere di sicurezza esistenti presso commissariati di pubblica sicurezza, caserme dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, ovvero gli immigrati condotti nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Anche rispetto a queste realtà è pertanto assolutamente necessario prevedere l'istituzione di un sistema di salvaguardia della dignità e dei diritti delle persone che vi siano ristrette.

L'ordinamento italiano è sotto questo profilo assolutamente carente. L'organo cui spetta in ultima istanza la decisione in ordine alla fondatezza dei reclami dei soli detenuti od internati in istituti penitenziari è infatti il magistrato di sorveglianza. Tuttavia, quest'organo, che patisce da tempo una strutturale carenza di organico, è in primo luogo gravato di una serie di funzioni (in particolare, la decisione sulla concessione delle misure alternative), che ne ostacolano la piena disponibilità e la possibilità di verificare in maniera approfondita e costante le condizioni di detenzione dei soggetti reclusi negli istituti penitenziari. In secondo luogo, la realtà carceraria dimostra una effettiva riluttanza dei detenuti a ricorrere al magistrato di sorveglianza quale organo garante dei loro diritti ed interessi legittimi, limitandosi prevalentemente a rivolgersi allo stesso istanza unicamente per la futura concessione di permessi premio o di misure alternative alla detenzione. Questa riluttanza dei detenuti ad adire il magistrato di sorveglianza è

certamente anche dovuta alla scarsa frequentazione degli istituti di pena da parte del magistrato, a sua volta ricondotta da alcuni all'idea che «una frequentazione assidua della prigione influenzerebbe il giudice, privandolo della necessaria imparzialità» (tesi riferita da A. Colombo, *Dietro le sbarre più fitte*, in «Il Manifesto», 7 giugno 1992, p. 5). Ma tale inidoneità della magistratura di sorveglianza a garantire efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei detenuti è soprattutto riconducibile alle condizioni eccessivamente restrittive che legittimano, ai sensi delle norme sull'ordinamento penitenziario, l'attivazione di un procedimento giurisdizionale tale da condurre all'emanazione di provvedimenti decisori dotati della cogenza necessaria ad imporsi all'amministrazione penitenziaria. Si tratta, come noto, della questione esaminata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 26 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti del detenuto, ma soltanto in relazione alle materie del lavoro e della disciplina, tassativamente indicate dal comma 6 dell'articolo 69 della legge medesima.

Il presente disegno di legge interviene innanzitutto a colmare questo vuoto di tutela denunciato dalla Corte costituzionale, riscrivendo quindi la norma censurata in conformità con quanto statuito dalla Consulta. Ma non solo. Al fine di prevedere un efficace sistema di garanzia per la salvaguardia dei diritti dei detenuti, il presente disegno di legge istituisce il Difensore civico delle persone private della libertà personale; organo autonomo, esterno ed indipendente rispetto all'amministrazione penitenziaria ma anche alla magistratura di sorveglianza, con l'incarico di vigilare affinché l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale sia conforme alle disposizioni ed ai principi san-

citi dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. La presenza assidua di un soggetto terzo appare infatti idonea a garantire in maniera efficace la preservazione dei delicati equilibri sui quali si basa il rapporto, spesso teso, tra i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da un lato e, dall'altro, amministrazione penitenziaria e Forze dell'ordine, sia in carcere, che nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, che nelle camere di sicurezza presso commissariati e caserme.

Il Difensore civico delle persone private della libertà personale è titolare di ampi poteri ispettivi, che gli consentono di verificare che le condizioni di esecuzione delle suddette misure siano conformi alle prescrizioni normative a tutela della dignità e dei diritti umani, suggerendo in tal modo le modifiche ritenute opportune per migliorare lo stato delle strutture detentive ed invitando — con un'attività di persuasione, seguita se del caso da dichiarazioni pubbliche di biasimo o anche dalla istanza dell'attivazione di un procedimento disciplinare — i responsabili delle condotte illecite alla pronta ottemperanza a quanto richiesto dal Difensore civico medesimo.

L'articolo 5 del presente disegno di legge sancisce il diritto di tutti i detenuti, o dei soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di rivolgersi al Difensore civico senza vincoli di forma. Parallelamente, gli articoli 35 e 69 della citata legge n. 354 del 1975, come modificati dall'articolo 16 del presente disegno di legge, sanciscono l'obbligo dell'acquisizione del parere del Difensore civico da parte del magistrato di sorveglianza tenuto a decidere in ordine ai reclami proposti da detenuti ed internati avverso atti dell'amministrazione penitenziaria a lesivi dei loro diritti. È quindi evidente come l'attività di monitoraggio e valutazione delle condizioni di detenzione, da parte del Difensore civico, non sostituisca

né comprima in alcun modo le funzioni ed i poteri del magistrato di sorveglianza. Al contrario quest'ultimo potrà avvalersi della proficua attività del Difensore civico, della sua competenza specifica, derivante dalla formazione culturale diversa da quella propria della magistratura, nonché dall'approfondita conoscenza della realtà carceraria da parte del Difensore civico, resa possibile anche dalla sua assidua e costante presenza nelle strutture di detenzione. Il Difensore civico esplica quindi una funzione complementare e parallela a quella della magistratura di sorveglianza, realmente idonea a garantire la salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale, nella prospettiva peraltro di un miglioramento complessivo delle condizioni delle strutture di detenzione e di un'attenuazione delle tensioni spesso presenti al loro interno e suscettibili di determinare reazioni non sempre ponderate da parte dell'amministrazione penitenziaria, certamente gravata da un ruolo di estrema difficoltà. La sua attività di costante monitoraggio e frequentazione delle strutture di detenzione, le sue funzioni raccomandatorie e di *moral suasion*, il suo potere solo indirettamente sanzionatorio (limitato alla possibilità di richiedere, nei casi più gravi, l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di condotte lesive dei diritti dei soggetti privati della libertà personale) rendono il Difensore civico l'organo maggiormente idoneo alla garanzia dell'effettiva salvaguardia dei diritti delle persone soggette a misure restrittive della libertà. Le sue funzioni di mediazione - caratteristiche dell'organo dell'*ombudsman* - rappresentano il necessario complemento alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, consentendo così di adeguare l'ordinamento italiano alle prescrizioni di fonti internazionali ma, ancor prima, ai principi fondamentali dello Stato di diritto. In quest'ultimo la pena non può avere altra funzione se non quella di rieducare il reo, favorendone la risocializzazione nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti, risultando illegittima e contraria ad essenziali

principi di civiltà giuridica ogni misura ulteriore che ne comprima i diritti fondamentali e le situazioni giuridiche soggettive correlate alla specificità del suo *status*, al di là delle condizioni e dei limiti tassativamente previsti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla legge dello Stato e dai regolamenti.

La validità e l'efficacia di un sistema di garanzia dei diritti dei soggetti privati della libertà personale, incentrato sulla figura del Difensore civico, sono del resto dimostrate dall'esperienza straniera, ove in quasi tutti gli ordinamenti europei e nordamericani operano, ormai da tempo, simili organi. Si pensi, ad esempio, al *Minnesota Ombudsman for Corrections*, che vigila non solo sulla legittimità dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure cautelari di custodia, ma anche sull'attuazione delle misure alternative alla detenzione. Nel continente europeo, possono peraltro citarsi gli esempi dell'Austria, del Portogallo, della Spagna, dell'Ungheria, della Danimarca, della Finlandia, della Norvegia. Pur nelle loro peculiari diversità, queste figure di *ombudsman*, *mediateur*, *Board of Visitors*, *Vollzugskommissionen*, sono accomunate dalla caratteristica di terzietà ed indipendenza dell'organo, esterno rispetto all'amministrazione penitenziaria e complementare rispetto alla magistratura di sorveglianza, nonché titolare di penetranti funzioni ispettive, di poteri di raccomandazione e *moral suasion*, tali da garantire un'azione imparziale ed efficace diretta alla salvaguardia dei diritti dei soggetti privati della libertà personale. Queste caratteristiche essenziali connotano anche il Difensore civico di cui si propone l'istituzione, nella prospettiva di una effettiva garanzia dei diritti delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale, per un'attuazione effettiva della finalità rieducativa della pena ed una più stringente conformità dell'ordinamento italiano alle prescrizioni di fonte internazionale, ma soprattutto ai principi propri dello Stato di diritto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto della legge)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Difensore civico delle persone private della libertà personale, unico su base nazionale e di nomina parlamentare, di seguito denominato: «Difensore civico».

## Art. 2.

*(Nomina)*

1. Il Difensore civico è un organo collegiale costituito da quattro membri, di cui due eletti dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e due eletti dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con voto limitato.

2. I soggetti risultati eletti nominano al proprio interno il presidente dell'organo, il cui voto prevale in caso di parità.

3. Il Difensore civico è un organo autonomo e indipendente nelle sue prerogative.

## Art. 3.

*(Organizzazione territoriale)*

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può avvalersi dei difensori civici regionali e delle province autonome a seguito di apposita convenzione con gli stessi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difen-

sori civici regionali e delle province autonome sono tenuti a svolgere.

Art. 4.

*(Funzioni e poteri)*

1. Il Difensore civico, nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o comunque sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) concorre, con il magistrato di sorveglianza, alla vigilanza diretta a garantire che l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale nei confronti di detenuti, internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, avvenga in conformità alle norme ed ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) ai fini della decisione di cui all'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 2, della presente legge, fornisce al magistrato di sorveglianza, il proprio parere in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati, ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 1, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite all'esecuzione di misure restrittive della libertà delle persone siano idonee a garantirne la dignità e i diritti fondamentali, nel rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

d) esamina le procedure adottate nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattamento dei medesimi, all'interno delle ca-

mere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza;

*e)* verifica le procedure adottate nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattamento dei medesimi, all'interno dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; vigilando altresì sul rispetto degli adempimenti stabiliti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Difensore civico:

*a)* senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minorenni, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza;

*b)* consulta, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

3. Il responsabile della struttura, l'amministrazione periferica e centrale hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.

4. In caso di impedimento all'accesso o di mancata risposta alla richiesta di informazioni o chiarimenti, il Difensore civico può:

a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;

b) prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;

c) convocare il responsabile della struttura detentiva o l'autore della condotta contestata.

5. Il Difensore civico, i componenti del suo ufficio e tutti i soggetti della cui collaborazione si avvalga, sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite, nell'esercizio delle loro funzioni, da atti esclusi al diritto di accesso o da atti riservati.

6. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.

#### Art. 5.

##### *(Destinatari)*

1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi al Difensore civico senza vincoli di forma.

#### Art. 6.

##### *(Attivazione)*

1. Il Difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione della Repub-

blica, le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, le leggi dello Stato e i regolamenti.

Art. 7.

*(Procedure sanzionatorie)*

1. Il Difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

- a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Difensore civico;
- b) comunicare il suo dissenso motivato.

4. Il Difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.

5. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il Difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione, in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Nei casi più gravi, il Difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro trenta giorni dalla richiesta, deve essere comunicato al Difensore civico.

## Art. 8.

*(Obbligo di denuncia)*

1. Il Difensore civico ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente, ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

## Art. 9.

*(Relazione annuale)*

1. Il Difensore civico ha l'obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo, la natura e l'esito degli interventi effettuati, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione o di trattenimento dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, il grado e le modalità di salvaguardia dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e).

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, istituito dall'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, di cui alla legge 3 novembre 1988, n. 498.

3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti delle persone detenute o comunque sottoposte a mi-

sure restrittive della libertà personale e sulla figura del Difensore civico.

Art. 10.

*(Collaborazioni)*

1. Il Difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni ed esperti che si occupano di condizioni di detenzione, diritti umani, diritto penale e processuale penale, diritto penitenziario.

Art. 11.

*(Caratteristiche)*

1. Ciascuno dei componenti dell'ufficio del Difensore civico, per essere eletto, deve non avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti dei detenuti;

b) formazione culturale documentata e specifica in materie giuridiche, ed in particolare in diritto penale, diritto processuale penale, o diritto penitenziario.

Art. 12.

*(Durata del mandato)*

1. Il Difensore civico rimane in carica per quattro anni non prorogabili.

2. Il Difensore civico rimane in carica in regime di *prorogatio* sino alla nomina del suo successore, per la quale le procedure devono essere attivate almeno due mesi prima della scadenza del mandato.

3. Ciascuno dei quattro componenti l'organo del Difensore civico può essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia al-

l'incarico, di impedimento fisico o psichico, di decesso.

Art. 13.

*(Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca)*

1. Ciascuno dei quattro componenti l'organo del Difensore civico può essere sostituito dalle Camere, con la stessa procedura di nomina, a seguito di accertato impedimento fisico o psichico che ne ostacoli l'esercizio delle funzioni, di sopravvenuta condanna penale definitiva per delitto o di grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale, e con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, di associazione, di partito o di sindacato.

3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Difensore civico, si procede alla sua sostituzione.

Art. 14.

*(Ufficio del Difensore civico)*

1. Alle dipendenze del Difensore civico è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quaranta unità, su proposta del Difensore civico medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministra-

zione, entro novanta giorni dalla data della nomina del Difensore civico.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere conforme dello stesso Difensore civico.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la complessità delle questioni sottoposte al suo esame lo richiedano, il Difensore civico può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Ai componenti l'organo del difensore civico compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 1, in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti.

#### Art. 15.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.000.000 a

decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Al primo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

«6) al Difensore civico delle persone private della libertà personale».

2. Il comma 6 dell'articolo 69, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«6. Previa acquisizione dal parere del Difensore civico delle persone private della libertà personale, decide, con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti».

## Art. 17.

*(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 46, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «gli organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, il Difensore civico delle persone private della libertà personale».

2. All'articolo 47, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, il Difensore civico delle persone private della libertà personale».